

REGOLAMENTO IVASS N. 47 DEL 27 APRILE 2021

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori del Regolamento

Il presente Regolamento detta le disposizioni di dettaglio riguardanti il contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 223-*ter* del Codice delle assicurazioni private ("CAP"). Il Regolamento disciplina altresì profili attuativi concernenti il processo di predisposizione e autorizzazione dei suddetti piani.

A seguito del recepimento della direttiva *Solvency II*¹, il CAP contempla infatti, a differenza del regime previgente, un termine per la presentazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento da parte dell'impresa stabilito, rispettivamente, in due mesi e in un mese a decorrere dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo². Il CAP richiede, inoltre, in aderenza alla direttiva europea, che l'impresa, attraverso le misure illustrate nei piani di risanamento e di finanziamento, ripristini il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, rispettivamente, entro sei mesi ed entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza degli stessi (articoli 222, comma 2-*bis*, 222-*bis*, comma 2, e 227, comma 3, del CAP).

I termini procedurali di approvazione dei piani in argomento, previsti anche dal previgente regime *Solvency I*, sono attualmente disciplinati dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi. A seguito dell'entrata in vigore del regime *Solvency II*, si interviene sul suddetto Regolamento IVASS n. 7/2014, al fine di coordinarlo con la vigente normativa primaria.

Nel disciplinare nel merito i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, si è seguito un approccio *principle based*, senza prevedere schemi e *report* predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. Tale approccio assicura sia al soggetto vigilato che all'Istituto la necessaria flessibilità nella determinazione degli elementi da indicare nel caso concreto. In particolare è prevista un'applicazione proporzionale qualora il soggetto vigilato ripristini l'osservanza del Requisito Patrimoniale entro il termine previsto per la presentazione del piano.

¹ Direttiva 2009/138/CE.

² Cfr. articoli 222, 222-*bis* e 227 del CAP.

2. Regolamento IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento delineato dal CAP, il Regolamento contiene una disciplina attuativa che dettaglia, a livello contenutistico e procedimentale, le fasi di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e finanziamento.

o o o

Struttura del Regolamento

Il Regolamento si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

CAPO I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**).

Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera b) del CAP, secondo cui l'IVASS emana regolamenti e altre disposizioni di carattere generale concernenti la sana e prudente gestione delle imprese, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati nonché le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione.

Il Regolamento è altresì predisposto in attuazione dell'articolo 223-*ter* del CAP che richiede all'IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento (articoli 222, 222-*bis*, e 227 del CAP).

Il Regolamento prevede un articolo dedicato alle definizioni, rimandando a quanto previsto nel CAP laddove non diversamente specificato.

Viene altresì delimitato il perimetro di applicazione soggettivo del Regolamento, individuando i soggetti cui le previsioni in esso contenute sono indirizzate.

CAPO II - Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo - si compone di un articolo iniziale che definisce il processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento (**art. 4**) e di due sezioni che regolano, rispettivamente, il contenuto dei piani individuali e di gruppo (**Sezione I** e **Sezione II**).

Articolo 4 - Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento - ai fini dell'individuazione dell'*iter* in oggetto e, in particolare, per la determinazione dei termini entro i quali i piani devono essere rispettivamente presentati e approvati e i requisiti patrimoniali ripristinati, si è reso necessario individuare il momento iniziale da cui far decorrere i termini suddetti.

Il Regolamento prevede l'obbligo, in capo all'impresa, di convocare immediatamente l'organo amministrativo per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Si è inoltre stabilito che alla chiusura della riunione l'organo amministrativo informi l'IVASS della rilevata inosservanza. Pertanto, dalla data di detta riunione decorrono i termini per la presentazione dei piani all'IVASS. Nell'istanza l'impresa deve indicare le circostanze in cui la criticità si è manifestata. L'indicazione di dette circostanze potrebbe assumere rilievo sotto il più generale profilo del rispetto delle norme che presidiano la tempestività e la correttezza delle comunicazioni che le imprese sono tenute a effettuare a fini di vigilanza.

Tali previsioni mirano a garantire la necessaria flessibilità al processo interno dell'impresa che conduce alla rilevazione dell'inosservanza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo e alla determinazione del momento da cui decorrono i termini - stabiliti direttamente dalle norme

primarie - per la presentazione dei piani all'Autorità. La predetta flessibilità comporta tuttavia per l'impresa la necessità di giustificare le circostanze che hanno condotto a detta rilevazione interna. Il sistema di gestione dei rischi assicura il monitoraggio su base continuativa ai fini della rilevazione dell'inosservanza dei requisiti.

In difetto di comunicazione da parte dell'impresa o ove la violazione del requisito sia rilevata direttamente dall'IVASS, sarà quest'ultimo a richiedere direttamente all'impresa di presentare, "ai fini dell'approvazione, un piano fondato su basi realistiche"³. Nel caso di intervento dell'IVASS il termine decorre dalla richiesta dell'Istituto, atteso che solo in tale momento può ritenersi acquisita dall'impresa e, quindi, "rilevata" la violazione del requisito patrimoniale.

La competenza per la predisposizione e per l'approvazione del piano ricade, rispettivamente, sull'alta direzione e sull'organo amministrativo dell'impresa. Il piano deve essere altresì accompagnato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, che, unitamente al piano medesimo, deve essere trasmessa all'organo di controllo.

Il compito assegnato dal Regolamento alla funzione di gestione dei rischi e alla funzione attuariale è coerente con i compiti attribuiti in generale a dette funzioni dal quadro normativo di riferimento in materia.

È inoltre disciplinata la tempistica per l'approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento, determinando il termine per l'approvazione, da parte dell'Istituto, del piano di risanamento in 45 giorni e del piano di finanziamento in 30 giorni.

È prevista la sospensione del procedimento per necessità istruttorie la cui durata, tenuto conto del termine perentorio entro il quale deve ripristinarsi l'osservanza, è stata definita, in deroga alla previsione generale di cui all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 7/2014 in 15 giorni per il piano di risanamento e in 5 giorni per il piano di finanziamento, attesa l'esigenza di osservare la tempistica individuata dalla normativa primaria di interesse.

La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine prescritto equivale ad approvazione del piano da parte dell'IVASS.

Occorre precisare che, laddove l'adozione delle misure individuate nel piano sia riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria, l'approvazione del piano da parte dell'IVASS è subordinata all'adozione della relativa delibera assembleare entro il termine prescritto dal CAP per il ripristino del requisito patrimoniale.

Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica all'IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti, con particolare riguardo alle variazioni nell'entità dell'inosservanza.

Sezione I - Piano di risanamento e di finanziamento individuale - si individuano le informazioni e i dati che devono essere indicati nei piani individuali di risanamento (**art. 5**) e di finanziamento (**art. 7**) e gli obblighi di *reporting* dell'impresa verso l'Autorità di Vigilanza in relazione all'esecuzione di tali piani (**art. 6** e **art. 8**).

Il Regolamento disciplina il profilo contenutistico dei piani di risanamento e di finanziamento secondo un approccio *principle based*, prevedendo una cornice e un contenuto minimo.

³ Articoli 222, comma 2, 222-bis, comma 2, e 227, comma 2, del CAP.

Nella prospettiva di riduzione degli oneri a carico delle imprese, qualora il requisito patrimoniale sia stato ripristinato entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da indicare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni concernenti gli effetti delle misure proposte sulle grandezze economiche e patrimoniali e sulla situazione di liquidità sono effettuate su un orizzonte temporale o con una frequenza ridotti.

Con riguardo agli obblighi di *reporting*, l'articolo 222, comma 2-*octies*, del CAP prevede espressamente che l'impresa invii relazioni sull'esecuzione del piano di risanamento con cadenza trimestrale. Il Regolamento prevede che la relazione sia presentata quindici giorni dopo il termine di sei mesi previsto per ristabilire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e che la relazione sia presentata successivamente ogni tre mesi⁴.

In analogia alla relazione sull'esecuzione del piano di risanamento, il Regolamento prevede un'informativa successiva al ripristino anche nel caso di approvazione di piani di finanziamento individuali.

Sezione II - Piano di risanamento e di finanziamento di gruppo - si individuano le informazioni ulteriori che devono essere indicate nei piani di risanamento e finanziamento di gruppo, nonché gli obblighi di *reporting* riferiti alla relativa esecuzione (**art. 9**) e si disciplinano i piani di risanamento e di finanziamento centralizzati (**art. 10**).

Il Regolamento disciplina anche il piano di finanziamento che deve essere predisposto qualora non sia osservato il Requisito Patrimoniale Minimo di gruppo come definito dall'articolo 216-*quinquies* del CAP che rinvia espressamente alle disposizioni sul piano di finanziamento di cui all'articolo 222-*bis*, commi 1 e 2.

Similmente a quanto previsto per i piani di finanziamento individuali, anche per i piani di risanamento e finanziamento di gruppo, il Regolamento prevede relazioni successive.

Nel caso in cui più società appartenenti al gruppo facciano registrare inosservanze dei requisiti patrimoniali, il Regolamento richiede la redazione e l'invio di un unico piano da parte dell'ultima società controllante, previa approvazione da parte degli organi amministrativi delle imprese inosservanti. Ciò in analogia a quanto previsto solo per l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato dall'articolo 216-*quinquies*, comma 3, del CAP⁵.

CAPO III - Disposizioni finali - disciplina i necessari adeguamenti al mutato quadro normativo da introdurre nel Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (**art. 11**) e contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto e alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (**art. 12**).

⁴ Le relazioni potrebbero essere più di una, oltre che nei casi di proroga di tre mesi o di sette anni previsti dall'articolo 222 del CAP, anche nel caso in cui i piani prevedano l'adozione di misure operative ulteriori rispetto al ripristino del Requisito Patrimoniale che deve comunque avvenire nel termine di sei o tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, rispettivamente, del SCR e del MCR. Le relazioni sono presentate fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunità ai fini di una valutazione compiuta nel tempo in merito alla progressiva attuazione dei piani medesimi.

⁵ Anche in tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR FINALE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, comma 2 e 7, comma 2, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente alcuni aspetti critici già evidenziati nella relazione del Regolamento e concernenti il momento di rilevazione dell'inosservanza dei requisiti patrimoniali. Tale profilo è stato pertanto oggetto di specifica AIR, tenuto conto dei potenziali impatti rilevanti sui termini di predisposizione e di approvazione dei piani e sui tempi di ripristino del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo.

L'analisi ha tenuto altresì conto degli esiti della pubblica consultazione.

1. Scenario di riferimento

Le norme di rango primario concernenti la disciplina dei piani di risanamento e di finanziamento si limitano a delineare la cornice della fattispecie, rimandando alla normativa secondaria dell'IVASS la definizione di taluni profili di dettaglio relativi, da un lato agli aspetti contenutistici dei piani e, dall'altro, alla fase procedurale di predisposizione e autorizzazione degli stessi.

2. Obiettivi

In generale si ritiene che il Regolamento dia attuazione a disposizioni del CAP caratterizzate da ristretti margini di discrezionalità. Si è in particolare inteso disciplinare il contenuto dei piani in un'ottica quanto più possibile *principle based* senza prevedere schemi e *report* rigidi. Sono state inoltre introdotte disposizioni volte ad agevolare la predisposizione e l'analisi dei piani (vedi ad esempio i piani centralizzati). Si ritiene infine che le disposizioni non comportino apprezzabili costi addizionali per le imprese.

3. Processo di analisi, valutazione delle opzioni e individuazione dell'opzione preferita

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento.

È stata sottoposta ad AIR la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (Momento di rilevazione dell'inosservanza), evidenziando le seguenti possibili opzioni:

1. non indicare nulla in merito alla data di rilevazione e lasciare che la prescrizione continui ad essere disciplinata dalla normativa primaria (CAP) - (cd. opzione zero);
2. indicare come data di rilevazione dell'inosservanza la data della riunione dell'organo amministrativo, prevedendo che le imprese, all'interno del piano presentato all'Istituto, diano evidenza delle circostanze che hanno condotto a tale rilevazione;
3. indicare, all'interno del Regolamento, la data che deve essere presa in considerazione per individuare il momento in cui si è rilevata l'inosservanza del requisito di capitale.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo. Con riferimento alla predetta tematica, sono indicate nella tabella che segue le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1. Non indicare nulla in merito alla data di rilevazione e lasciare che la prescrizione continui ad essere disciplinata dalla normativa primaria (CAP).	a) Massima flessibilità per l'impresa nell'individuare il momento di rilevazione dell'inosservanza secondo le fattispecie concrete che si dovessero verificare.	a) Indeterminatezza del momento della rilevazione. b) Possibile riferimento a momenti a rilevanza interna non verificabili.
2. Indicare come data di rilevazione dell'inosservanza la data della riunione dell'organo amministrativo, prevedendo che le imprese, all'interno del piano presentato all'Istituto, diano evidenza delle circostanze che hanno condotto a tale rilevazione.	a) Adeguata flessibilità concessa alle imprese. b) Riferimento al momento in cui l'inosservanza viene formalmente rilevata dall'organo amministrativo. c) Chiara individuazione del momento iniziale. d) Giustificazione del momento di rilevazione interna rimessa all'impresa sulla base del monitoraggio continuativo assicurato dal sistema di gestione dei rischi.	a) Necessità per l'impresa di giustificare le circostanze che hanno condotto alla rilevazione interna sulla base del monitoraggio continuativo assicurato dal sistema di gestione dei rischi.
3. Indicare, all'interno del Regolamento, la data che deve essere presa in considerazione per individuare il momento in cui si è rilevata l'inosservanza del requisito di capitale.	a) Certezza della data di riferimento. b) Chiara individuazione del momento iniziale.	a) Difficoltà di individuare un riferimento certo valido in tutte le circostanze.

La scelta normativa, rappresentata all'interno del Regolamento, è ricaduta sulla seconda opzione che conferisce maggiore chiarezza all'*iter* pur lasciando margini di flessibilità all'impresa sul momento di evidenza. Ciò consente di perseguire l'obiettivo dell'atto normativo ma anche di contemperare le esigenze del destinatario della disposizione.